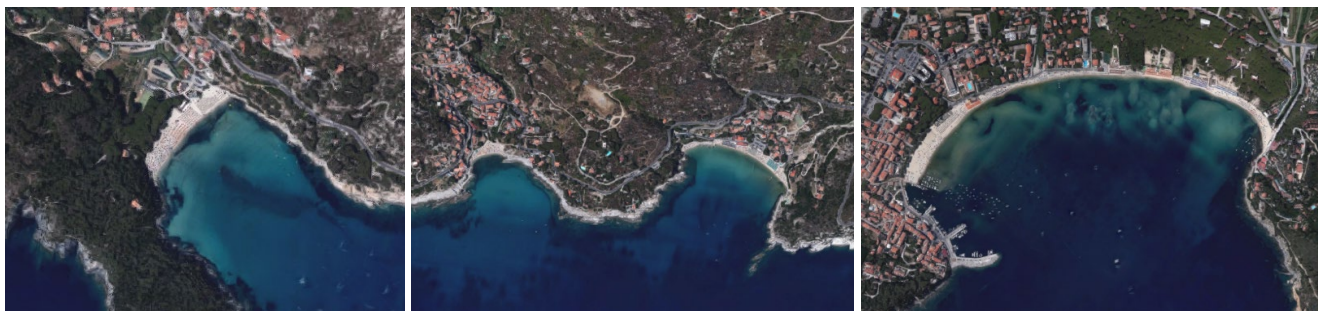




COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Provincia di Livorno

PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI



Sindaco

Dott. Arch. Davide Montauti

Segretario comunale

Dott.ssa Antonella Rossi

Responsabile del Procedimento

Arch. Silvia Lancioni

Ufficio Tecnico Comunale

Geom. Massimiliano Testi

Geom. Simone Gelsi

Progettista

Dott. Arch. Giovanni Giusti

+

Collaborazione

Pianif. Junior Anita Pieroni

VAS - Vinca

Dott. Agr. Elisabetta Norci

Collaborazione

Stefano Calloni

Norme Tecniche di Attuazione

Approvazione

PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI

Norme Tecniche di Attuazione

Sommario

Capo I – Disposizioni Generali	2
Art. 1 - Obiettivi e finalità	2
Art. 2 – Inquadramento normativo	2
Art. 3 - Ambito di applicazione	2
Art. 4 - Efficacia	3
Art. 5 - Elaborati	3
Capo II – Disciplina degli arenili	4
Art. 6 - Accessibilità pubblica alla costa ed agli arenili	4
Art. 7 - Disciplina degli arenili	5
Art. 8 – Aree di libera fruizione	8
Art. 9 - Strutture e servizi per la balneazione	9
Art. 10 - Spazi ed attrezzature funzionali e/o complementari alla balneazione	11
Art. 11 - Specchi d’acqua e punti di ormeggio	12
Art. 12 - Attività di tipo stagionale e noleggi	13
Art. 13 - Caratteristiche dei manufatti e degli arredi	14
Art. 14 - Tutela degli arenili e della costa	15
Art. 15 - Misure per la tutela dell’ambiente	15
Art. 16 – Condizioni alla trasformazione – VAS e V.Inc.A.	16
Capo III – Norme finali	25
Art. 17 - Regolamento di gestione	25
Art. 18 - Salvaguardie e norme di rinvio	25

Capo I – Disposizioni Generali

Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. Il Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) è finalizzato a promuovere la tutela, la valorizzazione e la riqualificazione degli arenili appartenenti al Demanio Marittimo e delle aree pubbliche e private a questi fisicamente e funzionalmente correlate, individuate dal Piano Operativo Comunale come “Ambito degli arenili” e normate all’art. 41 delle relative Norme Tecniche di Attuazione.
2. All’interno del suddetto ambito, il PUA disciplina la realizzazione di opere, servizi ed attrezzature per il miglioramento della fruizione pubblica della fascia costiera, nonché le forme e le modalità di utilizzazione degli arenili per attività di servizio alla balneazione, promuovendone la riqualificazione sotto l’aspetto ambientale, paesaggistico, funzionale e garantendo un corretto equilibrio tra aree di libera fruizione ad aree concesse a soggetti privati, in coerenza e nel rispetto delle disposizioni del Piano Strutturale e del Piano Operativo.
3. La disciplina del PUA è definita nel rispetto delle prescrizioni e della disciplina d’uso del Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), con particolare riferimento alle prescrizioni per i beni paesaggistici ed alle direttive ed obiettivi di cui alla Disciplina di Piano e alla Disciplina dei beni paesaggistici.
4. Il PUA costituisce quadro di indirizzo e riferimento normativo per l’esercizio della funzione relativa alla gestione amministrativa del Demanio Marittimo e degli arenili comunali, in attuazione dell’art. 6 comma 3 del D.L. 5.10.1993 n. 400 e s.m.i.

Art. 2 – Inquadramento normativo

1. Il PUA, in quanto Piano Attuativo, è un atto di governo del territorio ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) della L.R. 65/14, e segue le procedure di cui all’art. 111 della medesima legge regionale.
2. Il PUA è formato nel rispetto delle disposizioni della L.R. 65/14, del PIT-PPR della Regione Toscana e del PTCP della Provincia di Livorno, nonché in coerenza con la disciplina del Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Campo nell’Elba, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 11 e 30 delle NTA di PS ed all’art. 41 della NTA di PO.
3. Il PUA ha validità pari a 10 anni che decorrono dal momento della pubblicazione sul BURT dell’approvazione definitiva. L’approvazione del piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere od impianti di interesse pubblico dallo stesso individuate.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del PUA si applicano alle aree pubbliche e private ubicate all’interno del perimetro individuato come “Ambito dell’Arenile” negli elaborati grafici del vigente Piano Operativo, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 41 delle NTA dello stesso Piano Operativo.

2. Per le spiagge minori ricadenti all'interno del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano (Fonza, Galenzana, Palombaia, Il Giardino, Le Tombe, Oglieria e Pomonte, quest'ultima limitatamente alla porzione ricompresa nell'area protetta), così come per l'intera isola di Pianosa, si rinvia al Piano del Parco approvato con D.C.R. n. 87 del 23/12/2009 ed alle successive Varianti.
3. Le spiagge di cui al comma 2 sono comunque oggetto del quadro conoscitivo di PUA. Per alcune di esse il PUA definisce, al successivo art. 8, indirizzi a carattere non vincolante in merito agli usi ed alle attività compatibili, nel rispetto della disciplina sopra richiamata.

Art. 4 - Efficacia

1. Ai sensi dell'art. 110 della L.R. 65/14, il PUA ha validità dieci anni dal momento della sua approvazione. Decorso tale termine, il piano diventa inefficace per la parte non ancora attuata, fermo restando l'obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni ivi stabilite.

Art. 5 - Elaborati

1. Il PUA è costituito dai seguenti elaborati:
 - *Relazione generale*
 - *Norme Tecniche di Attuazione*
 - *Schede descrittive degli arenili*
 - *Elaborati grafici:*
 - Tav. 1 – Inquadramento territoriale – individuazione arenili - scala 1:10.000*
 - Tav. 1bis_a – Individuazione Beni Paesaggistici – Marina di Campo - scala 1: 2.000*
 - Tav. 1bis_b – Individuazione Beni Paesaggistici – Cavoli, Seccheto, Fetovaia e Pomonte - scala 1: 2.000*
 - Tav. 2a – Individuazione catastale dell'ambito oggetto di PUA – Marina di Campo - scala 1:1.000*
 - Tav. 2b – Individuazione catastale dell'ambito oggetto di PUA – Cavoli, Seccheto, Fetovaia e Pomonte - scala 1: 1.000*
 - Tav. 3a – Quadro Conoscitivo – Marina di Campo - scala 1: 2.000*
 - Tav. 3b – Quadro Conoscitivo – Cavoli, Seccheto, Fetovaia e spiagge minori - scala 1: 2.000*
 - Tav. 4a – Previsioni di PUA – Marina di Campo - scala 1: 2.000*
 - Tav. 4b – Previsioni di PUA – Cavoli, Seccheto, Fetovaia e Pomonte - scala 1: 2.000*
2. Il PUA è corredato di Documento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi art. 22 della L.R. 10/10.

Capo II – Disciplina degli arenili

Art. 6 - Accessibilità pubblica alla costa ed agli arenili

1. Tra gli obiettivi prioritari del PUA vi è la salvaguardia e la promozione dell'accessibilità pubblica della costa e degli arenili, attraverso la qualificazione e la valorizzazione degli accessi esistenti, perseguendone la più ampia accessibilità da parte di tutti i potenziali fruitori mediante il superamento delle barriere fisiche e/o architettoniche eventualmente presenti e la predisposizione di idonei spazi e percorsi fruibili da parte di soggetti diversamente abili.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma, il PUA individua nei propri elaborati di progetto (Tavv. 4a e 4b):
 - I **punti di accesso all'arenile da spazi o viabilità pubbliche**: tali accessi dovranno essere oggetto di specifiche sistemazioni, anche attraverso opportune opere di arredo e segnaletica, volte a qualificarne l'immagine ed a connotarne il ruolo di "porta" di ingresso all'arenile, preferibilmente adottando soluzioni unitarie nell'ambito della medesima spiaggia. Al fine di salvaguardare e valorizzare la percezione delle visuali verso il mare, in corrispondenza dei punti di accesso pubblici agli arenili il PUA individua specifici varchi liberi nei quali non è ammessa la realizzazione di strutture e manufatti, anche a carattere temporaneo, né il rilascio di concessioni.
 - I **percorsi pedonali lungomare esistenti e di progetto**, con particolare riferimento alla passeggiata di Marina di Campo, che dovrà essere oggetto di sistemazione unitaria mediante l'utilizzo di materiali, arredi e sistemazioni a verde in grado di inserirsi armonicamente nel contesto urbano e paesaggistico, nonché di salvaguardare e valorizzare le relazioni visive tra il mare e l'entroterra.
 - I **parcheggi e le aree di sosta**: a margine della spiaggia di Fetovaia è presente un'area adibita a parcheggio pubblico stagionale, non diversamente localizzabile, che dovrà essere qualificata mediante un progetto di sistemazione paesaggistica che preveda la sistemazione con materiali permeabili e coerenti con il contesto ed il mantenimento ed il potenziamento della vegetazione esistente con funzione di integrazione paesaggistica e mitigazione visiva rispetto all'arenile.
 - Le **opere ed i percorsi necessari a garantire l'accessibilità agli arenili e la loro visitabilità**: ove ciò sia consentito dalla morfologia dei luoghi, per gli spazi ed i percorsi pubblici dovranno essere garantiti i requisiti di accessibilità previsti dalla vigente normativa. Il PUA prevede, per ognuno degli arenili ricompresi nell'ambito di piano, la realizzazione di almeno un punto di accesso in grado di garantire tali requisiti, opportunamente segnalato e collegato ad un percorso attrezzato che consenta la percezione dell'arenile e l'avvicinamento al bagnasciuga anche a soggetti diversamente abili. Tali percorsi potranno essere realizzati con opere facilmente rimovibili, anche a carattere stagionale (es. passerelle e/o pedane in doghe di legno o materiali simili, semplicemente ancorate al suolo), nel rispetto del DM 236/89 e delle vigenti normative in materia, nonché delle indicazioni della presente normativa.
3. Anche nei casi in cui non siano espressamente individuati dagli elaborati del PUA, la realizzazione di passerelle, percorsi pedonali, interventi per consentire l'accessibilità agli arenili può essere sempre

programmata dall'Amministrazione comunale mediante approvazione di un progetto di opera pubblica, nel rispetto dell'art. 13 delle presenti norme.

Art. 7 - Disciplina degli arenili

1. L'ambito territoriale oggetto della disciplina del PUA è articolato in base al regime di proprietà e/o di competenza delle singole aree. In particolare, gli elaborati di PUA (Tavv. 2a e 2b) individuano:
 - a) **Aree appartenenti al Demanio Marittimo:** costituiscono la parte prevalente, per estensione e rilevanza, degli arenili comunali; in tali aree sono ammessi gli usi e le attività collegate alla balneazione ed alla fruizione turistica e ricreativa, nelle forme e nelle modalità disciplinate ai successivi articoli.
 - b) **Aree appartenenti al Demanio Idrico:** costituiscono ambito di pertinenza idraulica di fossi e corsi d'acqua che, attraverso l'arenile, sfociano a mare. Tali ambiti, per il regime stagionale dei corsi d'acqua interessati, sono generalmente poco distinguibili rispetto al resto dell'arenile e vengono spesso impropriamente fruiti per usi balneari. In tali aree è comunque vietato qualsiasi intervento o trasformazione ad eccezione delle opere finalizzate alla regimazione ed alla messa in sicurezza idraulica eseguite dagli Enti istituzionalmente competenti.
 - c) **Aree di proprietà comunale:** costituiscono porzioni di arenile di modesta entità, ubicate al margine dell'ambito demaniale. In tali aree sono consentite opere pubbliche per la realizzazione, adeguamento e/o riqualificazione degli accessi e dei percorsi funzionali all'accessibilità ed alla fruizione pubblica dell'arenile. Il PUA individua inoltre le aree di proprietà comunale che, per loro ubicazione e/o caratteristiche, possono essere oggetto di concessione a privati per la realizzazione di strutture e servizi connessi alla balneazione.
 - d) **Aree di proprietà privata:** costituiscono porzioni di arenile ubicate in posizione retrostante e/o marginale rispetto all'area demaniale, benché spazialmente e funzionalmente integrate ad esso. Negli arenili di Marina di Campo e Cavoli è consentito il proseguimento delle attività a carattere turistico e commerciale autorizzate alla data di adozione del presente PUA. Le attività a carattere balneare potranno essere esercitate esclusivamente in collegamento a concessioni demaniali ed a condizione che venga realizzato il percorso pedonale individuato nella tav. 4a del PUA, il cui tracciato dovrà essere concordato tra l'Amministrazione Comunale ed i soggetti interessati in sede di autorizzazione delle concessioni di cui sopra. Sugli edifici e manufatti legittimamente presenti all'interno di dette aree sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa, senza mutamento di destinazione d'uso. Interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa potranno essere autorizzati unicamente attraverso la formazione di un progetto unitario di riqualificazione e riorganizzazione complessiva delle aree interessate dall'attività, nel rispetto della Disciplina dei Beni Paesaggistici di cui agli artt. 43 e 44 delle NTA del vigente POC, nonché delle limitazioni previste dal PIT-PPR per la fascia costiera e delle disposizioni previste per le strutture in concessione di cui al successivo articolato.
Nelle aree di proprietà privata non interessate da attività autorizzate o manufatti esistenti non è ammesso alcun intervento edilizio, comprese recinzioni ed opere a carattere temporaneo. E' tuttavia ammissibile l'installazione di manufatti a carattere stagionale e di facile rimozione nei casi previsti all'art. 9 comma 2 lettera b).
2. All'interno delle aree appartenenti al Demanio Marittimo di cui al punto a) del precedente comma, il PUA distingue:

- **le aree di libera fruizione**, nelle quali non è consentito il rilascio di concessioni demaniali, salvo quelle finalizzate ad opere e/o servizi per garantire e migliorare la libera e gratuita fruizione delle spiagge per la balneazione, disciplinate al successivo art. 8;
 - **le aree concedibili per la realizzazione di strutture e servizi connessi alla balneazione**, nel rispetto delle disposizioni e dei parametri di cui ai successivi articoli.
3. Il PUA definisce inoltre i parametri da rispettare per garantire un corretto equilibrio tra aree di libera fruizione ad aree concesse a soggetti privati, in relazione agli obiettivi di tutela dei valori ambientali e paesaggistici della fascia costiera nonché di salvaguardia della fruizione pubblica degli arenili. In particolare, per ciascun arenile viene stabilita la superficie massima concedibile a privati per la realizzazione di strutture e servizi connessi alla balneazione in rapporto alle aree da mantenere alla libera fruizione.
 4. All'interno delle aree destinate dal PUA alla realizzazione di strutture e servizi connessi alla balneazione, l'atto di concessione stabilisce l'esatta ubicazione e la superficie massima complessiva che potrà essere occupata dalle attività oggetto di concessione, nel rispetto degli specifici parametri previsti per ciascun arenile e tipologia di servizi. In relazione allo stato dei luoghi ed agli eventuali fenomeni erosivi dell'arenile, la conformazione geometrica dell'area in concessione potrà essere oggetto di lievi modifiche autorizzate stagionalmente dall'Amministrazione comunale, nel rispetto della superficie massima concessa.
 5. Nelle tabelle di seguito riportate vengono indicate, a livello complessivo e per ciascun arenile, le superfici massime concedibili di aree del demanio marittimo, suddivise per tipologia.

PUA – Superfici massime concedibili

Arenile	Sup. arenile demaniale (mq)	Sup. massima concedibile (mq)	Sup. massima concedibile - percentuale sul totale (%)
Marina di Campo	30982	7842	25%
Cavoli	6823	1550	23%
Seccheto	4972	400	8%
Fetovaia	8645	1946	22%
Pomonte	2420	200	8%
TOTALE	53842	11938	22%

PUA – Superfici massime concedibili per arenile e per tipologia

SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO		
Tipologia di servizio		Sup. massima concedibile (mq)
Area concedibile per stabilimenti balneari	S1	2100
	S2	1100
	S3	650
Area concedibile per punto blu	P1	330
	P2	330
	P3	550
	P4	330
	P5	330
Area concedibile in connessione ad attività turistiche e/o commerciali	A1	400
	A2	400
	A3	140
Area concedibile per attività sportive e servizi	Sp	1100

	Sp1	50
Area concedibile noleggio ombrelloni	N2	16
	N3	16
Sup. massima concedibile (totale)		7842

SPIAGGIA DI CAVOLI		
Tipologia		Sup. massima concedibile (mq)
Area concedibile per stabilimenti balneari	S1	600
Area concedibile per punto blu	P1	600
Area concedibile in connessione ad attività turistiche e/o commerciali	A1	350
Sup. massima concedibile (totale)		1550

SPIAGGIA DI SECCHETO		
Tipologia		Sup. massima concedibile (mq)
Area concedibile per stabilimenti balneari	S1	400
Sup. massima concedibile (totale)		400

SPIAGGIA DI FETOVAIA		
Tipologia		Sup. massima concedibile (mq)
Area concedibile per stabilimenti balneari	S1	1400
Area concedibile per punto blu	P1	330
	P2	200
Area concedibile noleggio ombrelloni	N1	16
Sup. massima concedibile (totale)		1946

SPIAGGIA DI POMONTE		
Tipologia		Sup. massima concedibile (mq)
Area concedibile per punto blu	P1	200
Sup. massima concedibile (totale)		200

6. Per le aree concedibili classificate come Stabilimenti balneari (S) e Punti di assistenza alla balneazione – Punti Blu (P) è stabilita la dimensione del fronte mare, come da tabella che segue. Ferma restando la larghezza del fronte mare, la superficie massima concedibile di cui al precedente comma sarà ampliabile solo ed esclusivamente nei casi in cui la profondità dell'arenile aumenti per cause naturali; in tali casi, sull'area ampliata non sarà comunque ammessa la posa di ulteriori attrezzature balneari.

PUA – Larghezza fronte mare concedibile - Arenile di Marina di Campo

Numero	Larghezza fronte mare
S1	60
S2	45
S3	40
P1	33
P2	35
P3	40

P4	33
P5	35

PUA – Larghezza fronte mare concedibile – Altri arenili

Numero	Larghezza fronte mare
S1 arenile Cavoli	30
P1 arenile Cavoli	45
S1 arenile Seccheto	25
S1 arenile Fetovaia	30
P1 arenile Fetovaia	30
P2 arenile Fetovaia	20
P1 arenile di Pomonte	20

7. Per le aree concedibili in connessione ad attività turistiche e/o commerciali individuate negli arenili di Marina di Campo e di Cavoli la lunghezza del fronte mare non potrà eccedere quella della proprietà privata retrostante, ferma restando la superficie massima concedibile.
8. Per tutte le tipologie di aree concedibili di cui all'art. 9 non sono in alcun modo consentite compensazioni delle superfici concesse a causa dei fenomeni di erosione, né variazioni della dimensione del fronte mare.

Art. 8 – Aree di libera fruizione

1. Gli elaborati del PUA individuano, per ogni spiaggia, le aree demaniali destinate alla libera fruizione dell'arenile per attività di balneazione. In tali aree, alle quali deve essere sempre garantito il libero accesso, è vietato il rilascio di concessioni, fatta eccezione di quelle eventualmente rilasciate all'ente comunale per la realizzazione di attrezzature e/o servizi atti a garantire o migliorare la libera e gratuita delle spiagge e la balneazione (aree giochi o altri servizi), secondo le modalità definite all'art. 9 e successivi.
2. Le aree destinate alla libera fruizione devono essere opportunamente segnalate ed accessibili da spazi e viabilità pubbliche, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 6 (Accessibilità pubblica alla costa ed agli arenili).
3. Tutte le aree ricadenti all'interno del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e del Sito Natura 2000 Monte Capanne sono destinate alla libera fruizione, ed in esse non è ammessa l'installazione di alcun manufatto o infrastruttura.
4. Con specifico atto l'Amministrazione Comunale potrà regolamentare gli usi e le attività consentite negli arenili di libera fruizione, nonché l'ammissibilità e le modalità di svolgimento di eventi e manifestazioni a carattere temporaneo. A titolo orientativo e non vincolante, il PUA definisce le seguenti indicazioni:
 - la spiaggia di Fonza è individuata quale area idonea e compatibile all'utilizzo come "dog-beach", in cui è consentita la permanenza sull'arenile e la balneazione degli animali domestici e di affezione senza limitazioni di orario, nel rispetto di specifiche regole di condotta definite dall'AC ed opportunamente segnalate;
 - la spiaggia Le Tombe è individuata come area idonea e compatibile per attività di naturismo nel rispetto di specifiche regole di condotta definite dall'AC ed opportunamente segnalate.

5. In tutti gli arenili è comunque sempre consentito il libero transito nella fascia entro i 5 m dalla battigia, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 - Strutture e servizi per la balneazione

1. Gli elaborati del PUA individuano, per ogni arenile, le specifiche aree demaniali o comunali nelle quali è ammesso il rilascio di concessioni a soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione di strutture e servizi per la balneazione, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le modalità ed i limiti di cui al presente articolato.
2. In particolare, il PUA individua con specifica simbologia, le aree destinate a:
 - **stabilimenti balneari (S)** aventi le caratteristiche previste dall'art. 65 della L.R. n. 61/2024. All'interno delle strutture sono ammesse funzioni accessorie, quali, a titolo esemplificativo, attività di ristorazione, ricovero attrezzature, reception, bazar, ecc.
Gli stabilimenti balneari dovranno rispettare i seguenti requisiti:
 - le aree in concessione siano opportunamente individuate e delimitate, ad esclusione del lato fronte mare; le delimitazioni sul lato verso terra devono essere realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e che consentano la libera visuale verso il mare, mentre quelle perpendicolari alla linea di costa devono essere realizzate con semplici elementi "a giorno" in legno e corda (opzionale), in modo da non precludere le visuali lungo la spiaggia. Tali delimitazioni devono essere interrotte prima della fascia di 5 metri dalla battigia, ridotta a ml. 3 per spiagge soggette a fenomeni di erosione, e destinata esclusivamente al libero transito con il divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso;
 - le attrezzature da spiaggia siano posizionate in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia, nonché in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile stesso;
- a) **punti di assistenza alla balneazione - Punti Blu (P)** per lo svolgimento delle attività di salvataggio e sicurezza della balneazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Unitamente all'esercizio di tali attività potranno essere erogati anche servizi di noleggio di attrezzature da spiaggia (punti ombra). Le attività oggetto di concessione dovranno essere esercitate all'interno delle aree specificamente individuate negli elaborati del PUA, opportunamente segnalate ed eventualmente delimitate con semplici strutture "a giorno" in legno e corda che non precludano le visuali lungo la spiaggia. All'interno dell'area concessa è consentita la realizzazione di una struttura di servizio a carattere non permanente e di facile rimozione di superficie coperta complessiva non superiore a 30 mq, con le caratteristiche di cui al successivo art. 13. In alternativa, tale struttura di servizio potrà essere ubicata in area privata limitrofa nella disponibilità del concessionario.
Nell'area individuata come "P2" a Fetovaia la struttura di servizio, nel rispetto della dimensione e delle caratteristiche di cui sopra, può ospitare anche la funzione di chiosco bar.
- b) **aree concedibili in connessione ad attività turistiche e/o commerciali (A)** individuate nell'arenile di Marina di Campo in zone dove, per le caratteristiche della spiaggia (profondità, estensione, etc) non vi sono le condizioni per la realizzazione di strutture di servizio alla balneazione su area demaniale. Tali aree sono pertanto concedibili per la sola attività di installazione dei punti ombra, purché, attraverso una gestione unitaria in connessione ai

retrostanti manufatti presenti in aree private, siano comunque garantiti servizi alla balneazione di livello analogo a quelli degli stabilimenti balneari.

Nell'ambito della concessione, al fine di migliorare la fruizione pubblica dell'arenile, dovrà essere garantita la realizzazione dei percorsi pedonali indicati negli elaborati grafici del PUA, anche qualora ricadenti nelle aree private connesse alla concessione.

- 3.** Nelle aree concedibili destinate a stabilimenti balneari (S) di cui al punto a) del precedente comma 2, in presenza di edifici e/o manufatti di proprietà demaniale, sulle strutture legittimamente esistenti sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, fino alla demolizione e ricostruzione nel rispetto del volume e della superficie coperta, finalizzati alla loro riqualificazione architettonica e paesaggistica. Qualora invece nell'area concedibile non siano già presenti edifici e/o manufatti di proprietà demaniale, per l'erogazione dei servizi previsti al precedente comma 2 è ammessa l'installazione di manufatti realizzati con strutture di tipo leggero e l'uso di tecniche e materiali eco-compatibili e riciclabili, di facile rimozione e sgombero, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tali manufatti potranno essere collegati alle reti di urbanizzazione principale solo con opere e impianti a carattere provvisorio. Alla cessazione concessione o dell'attività dovranno essere rimosse tutte le opere compresi gli impianti tecnologici.

Detti manufatti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche, cromie e materiali:

- a)** Superficie coperta non superiore a 150 mq, di cui almeno il 50% aperta su almeno due lati (loggia coperta o porticato);
- b)** Altezza massima 3m (1 piano fuori terra), con copertura piana o a falde; per la sola area S1 di Seccheto, in relazione alla morfologia dei luoghi, è ammessa anche la realizzazione con tipologia "a pilotis", in modo da consentire l'accesso dal percorso a monte dell'arenile. L'altezza in gronda del manufatto non potrà comunque essere superiore alla quota del parapetto della strada comunale retrostante all'arenile (Via del Mare), al fine di garantire la tutela delle visuali da e verso il mare.
- c)** Finitura esterna dell'involucro a doghe in legno tinteggiate con colori coerenti con il contesto, e comunque con esclusione del nero e marrone scuro. Infissi e serramenti in legno con le medesime caratteristiche di finitura.
- d)** Le eventuali insegne dovranno riportare solo il nome dell'esercizio ed eventuali simboli grafici (logo identificativo) senza scritte pubblicitarie o illuminazione.

Tali strutture dovranno essere posizionate sul lato verso terra dell'area di concessione, in modo da non ostacolare le visuali verso il mare dall'arenile.

- 4.** Per gli stabilimenti balneari (S) di cui al punto a) del precedente comma 2 la destinazione d'uso prevalente è quella turistico ricettiva limitatamente alle attività di stabilimento balneare ai sensi della normativa vigente; è ammessa, in connessione all'attività prevalente, la destinazione commerciale limitatamente ad attività di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristorazione); sono inoltre ammesse, purché in possesso delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti, le attività accessorie di cui all'art. 75 commi 2 e 3 della L.R. 86/16, come i trattamenti elioterapici e termali, le attività sportive, motorie, ludiche e ricreative, le attività di centro benessere e bio-naturali. Tali attività accessorie possono essere esercitate anche nei periodi di chiusura della stagione balneare, nel rispetto della normativa regionale in materia.
- 5.** Sui manufatti di cui al precedente comma 3 sono ammessi interventi per la protezione dalle intemperie nel periodo di chiusura invernale, che dovranno comunque assicurare un adeguato decoro attraverso l'utilizzo di materiali e finiture coerenti il contesto paesaggistico.
- 6.** Ai sensi dell'art. 53 del DPGR 47R/2018, sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell'esercizio di attività turistico-ricreative realizzate sia sopra che sotto il

suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione, che, in relazione ai materiali utilizzati ed alle tecnologie costruttive, in coerenza con le disposizioni del piano d'indirizzo territoriale (PIT), possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.

7. Per tutte le concessioni demaniali di nuova previsione, particolare attenzione dovrà essere riservata al mantenimento dei varchi visuali da e verso l'arenile e il mare. E' richiesta la presentazione con metodologie appropriate (rendering) di elaborati che "certifichino" il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale della trasformazione.

Art. 10 - Spazi ed attrezzature funzionali e/o complementari alla balneazione

1. Il PUA individua nei propri elaborati specifiche aree destinate ad ospitare spazi ed attrezzature funzionali e/o complementari alla balneazione, che possono essere affidate in concessione all'amministrazione comunale o ad associazioni con finalità sportive senza scopo di lucro (ASD). Tali aree sono:

- a) aree giochi attrezzate a Marina di Campo e Fetovaia; in tali aree è ammessa l'installazione di arredi e attrezzature per parchi gioco all'aperto, semplicemente appoggiate e/o ancorate al suolo, nelle modalità indicate nell'atto concessorio;
- b) area per attività sportive e di servizio alla nautica (club del mare – scuola di vela) a Marina di Campo (Sp). In tale area, qualora non siano già presenti edifici e/o manufatti di proprietà demaniale, per lo svolgimento delle attività sportive e dei servizi connessi, ivi compresa la possibilità di punto ristoro, è ammessa l'installazione di un manufatto realizzato con strutture di tipo leggero e l'uso di tecniche e materiali eco-compatibili, riciclabili, di facile rimozione e sgombero, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tale manufatto potrà essere collegato alle reti di urbanizzazione principale solo con opere e impianti a carattere provvisorio. Alla cessazione della concessione o dell'attività dovranno essere rimosse tutte le opere compresi gli impianti tecnologici.

Il manufatto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- Superficie coperta non superiore a 60 mq;
- Altezza massima 3 m (1 piano fuori terra), con copertura piana o a falde; in caso di copertura piana, è consentito l'utilizzo del lastrico solare come terrazza panoramica;
- Finitura esterna a doghe in legno tinteggiate con colori coerenti con il contesto, e comunque con esclusione del nero e marrone scuro.
- Le eventuali insegne dovranno riportare solo il nome dell'esercizio ed eventuali simboli grafici (logo identificativo) senza scritte pubblicitarie o illuminazione.
- Posizionamento del manufatto sul lato verso terra dell'area di concessione, in modo da non ostacolare le visuali verso il mare dall'arenile.

Con specifico atto e/o convenzione, l'Amministrazione comunale regola le modalità di gestione dell'area e delle attività connesse. E' consentita la concessione di specchi acquei connessi all'attività, purché compresi in una concessione unitaria relativa sia alle attività a terra che a quelle a mare.

- c) area per attività sportive e di servizio alla nautica a Marina di Campo (Sp1), escluso quelle a motore. Tale area dovrà avere larghezza del fronte mare massima di m. 4 e superficie massima mq 50; è ammessa l'installazione di un manufatto a carattere stagionale realizzato con strutture di tipo leggero e l'uso di tecniche e materiali eco-compatibili, riciclabili, di facile

rimozione e sgombero, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tale manufatto non potrà essere collegato alle reti di urbanizzazione principale. Sarà consentita un'area a mare collegata alla concessione e strettamente funzionale all'installazione di sistemi tipo "vai e vieni".

Il manufatto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- Superficie coperta non superiore a 12 mq (m. 3.00 x m. 4.00);
- Altezza massima 3 m (1 piano fuori terra), con copertura piana o a falde; in caso di copertura piana, non è consentito l'utilizzo del lastrico solare come terrazza panoramica;
- Finitura esterna a doghe in legno tinteggiate con colori coerenti con il contesto, e comunque con esclusione del nero e marrone scuro.
- Le eventuali insegne dovranno riportare solo il nome dell'esercizio ed eventuali simboli grafici (logo identificativo) senza scritte pubblicitarie o illuminazione.
- Posizionamento del manufatto sul lato verso terra dell'area di concessione, in modo da non ostacolare le visuali verso il mare dall'arenile.

2. In tutti gli arenili, comprese le aree a mare, è vietata l'installazione di attrezzature gonfiabili da gioco e/o per la balneazione ad uso commerciale.

Art. 11 - Specchi d'acqua e punti di ormeggio

1. Gli elaborati del PUA individuano gli specchi d'acqua concedibili per campo boe, per l'ormeggio di natanti per la nautica da diporto, all'interno dei quali è possibile da parte del gestore concessionario posizionare boe per noleggio natanti di lunghezza fino a 8 m ed in numero massimo di 15. Per ogni campo boe è consentita, nella posizione indicata negli elaborati di PUA, l'installazione di un pontile galleggiante per garantire l'accesso alla boa e per il servizio di trasporto navetta. E' inoltre consentita l'installazione di un manufatto temporaneo (gazebo/pergolato) per la permanenza del personale addetto, di dimensioni massime m 3 x 3, su area di dimensioni m 4 x 4, con le caratteristiche di cui al successivo art. 13, posizionato in prossimità del pontile o comunque in posizione tale da non ostacolare le viste ed i percorsi di accesso al mare.
2. I servizi e le attività di cui al precedente comma sono autorizzati con atto concessorio dell'AC, nel quale sono regolamentate le tipologie dei natanti e le modalità di esercizio.
3. La dimensione massima degli specchi acquei concedibili è pari a:
 - larghezza ml. 4.00 per il noleggio attrezzature sport acquatici e natanti privi di motore
 - larghezza ml. 10.00 per il noleggio attrezzature sport acquatici e natanti a motore
 - mq. 2400,00 per il punto di ormeggio ubicato in Loc. La Foce
 - mq. 1500,00 per il punto di ormeggio ubicato in Loc. Seccheto
 - mq. 1500,00 per il punto di ormeggio ubicato in Loc. Fetovaia

Art. 12 - Attività di tipo stagionale e noleggi

1. Il PUA disciplina le modalità di esercizio delle attività di tipo stagionale e di noleggio di servizio alla fruizione degli arenili ed alla balneazione, esercitabili all'interno degli arenili, secondo quanto disposto di seguito:

a) **noleggio ombrelloni ed attrezzature da spiaggia**: l'attività di noleggio ombrelloni ed attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, ecc.) è consentita esclusivamente nei punti appositamente indicati dal PUA (2 a Marina di Campo e 1 a Fetovaia), in connessione a concessioni demaniali di superficie massima di m 4 x 4, su cui è consentita l'installazione di un manufatto semplicemente ancorato al suolo avente le caratteristiche tipologiche e di finitura di cui al successivo art. all'articolo 13, di dimensioni massime m. 3 x 3, fatta eccezione per l'ambito antistante Via Gorgona sul quale non sarà ammessa tale installazione. Per ciascuna attività è consentito il noleggio di un n° massimo giornaliero di 35 ombrelloni e relativi lettini. Le attrezzature noleggiate dovranno essere identificate con la dicitura del concessionario, numerate, avere medesima coloritura e non potranno essere posizionate stabilmente su area demaniale.

L'attività deve essere esercitata nelle seguenti modalità:

- giornalmente e su richiesta del singolo noleggiante;
- senza previo posizionamento e senza previa installazione dell'attrezzatura sul demanio marittimo;
- con rimozione immediata al termine dell'uso da parte del noleggiante e, in difetto, da parte del noleggiatore;
- senza alcuna assistenza e senza servizio di installazione da parte del noleggiatore in favore del singolo noleggiante per il posizionamento e per l'installazione delle attrezzature sul demanio marittimo;
- a condizione che le attrezzature balneari, per tutto il tempo in cui non vengono noleggiate, siano custodite e ricoverate unicamente su area 4x4 oggetto della concessione demaniale, appositamente indicata come luogo in cui viene esercitata l'attività di noleggio.
- Il noleggiatore è tenuto ad esporre, in modo visibile, presso i locali costituenti la rimessa su area privata, appositamente indicata come luogo in cui viene esercitata l'attività di noleggio, l'indicazione del nome della ditta proprietaria delle attrezzature balneari e su ogni singola attrezzatura balneare, oggetto di noleggio, è tenuto ad apporre la numerazione progressiva in modo leggibile e ben visibile.
- Il noleggiatore è tenuto ad esporre, in modo visibile, unicamente presso i locali costituenti la rimessa su area demaniale oggetto di concessione, appositamente indicata come luogo in cui viene esercitata l'attività di noleggio, in nessun altro luogo, l'indicazione dei prezzi praticati che devono corrispondere a quelli precedentemente comunicati all'Ufficio SUAP ed all'Ufficio Demanio.
- Il noleggiatore di ombrelloni, sdraio e lettini con rimessa ubicata sull'area in concessione è obbligato a consegnare le attrezzature ai singoli noleggianti esclusivamente nell'area oggetto di concessione;
- In ogni caso, al noleggiatore di ombrelloni, sdraio e lettini con rimessa ubicata su area privata, è fatto divieto di:
 - consegnare al singolo noleggiante le attrezzature balneari noleggiate al di fuori dell'area appositamente concessa;

- posizionare e installare preventivamente le attrezzature balneari sul demanio marittimo e, in ogni caso, senza l'effettiva presenza del singolo noleggiante;
- lasciare posizionate e installate le attrezzature balneari sul demanio marittimo, dopo il cessato utilizzo da parte del noleggiante e, in ogni caso, dopo il tramonto del sole;
- occupare, in qualsiasi forma e modo e con qualsiasi struttura e mezzo, il demanio marittimo per il deposito delle attrezzature balneari al di fuori dell'area strettamente concessa;

b) noleggio di attrezzature per il surf, sport acquatici, pedalò e natanti: tali attività sono esercitabili unicamente in collegamento ad una concessione demaniale sull'arenile per le attività di cui al precedente art. 9. Il PUA individua l'ubicazione degli spazi a mare da destinare all'ormeggio/stazionamento delle attrezzature. Gli spazi per il rimessaggio delle attrezzature dovranno essere reperiti all'interno delle strutture concessionate. Non è consentita la realizzazione di ulteriori strutture e/o manufatti. Il noleggio dei natanti, a motore e non, è consentito esclusivamente negli ambiti individuati negli elaborati di PUA con specifica simbologia.

Art. 13 - Caratteristiche dei manufatti e degli arredi

1. Per l'esercizio delle attività di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11 e 12, è consentita, ove prevista dalla disciplina del PUA, l'installazione di manufatti nella forma di chiosco (se delimitato da pareti chiuse) o gazebo (se aperto su tutti i lati), realizzati con strutture a carattere stagionale e di facile rimozione e sgombero, con altezza massima di 3,00 ml e realizzate in legno o materiali simili.
Per i Punti Blu di cui al precedente art. 9 comma 2 lett. c) è ammessa la realizzazione di torretta per le attività di sorveglianza alla balneazione, di dimensione ad altezza strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui sopra.
2. I manufatti di cui sopra dovranno avere le seguenti caratteristiche tipologiche e costruttive:
 - a) Materiali eco-compatibili e riciclabili, strutture di tipo leggero, con finitura in legno a doghe a doghe tinteggiate con esclusione del nero e marrone scuro.
 - b) Copertura a falde o piana, in legno; per i gazebo con funzione ombreggiante la copertura potrà essere realizzata con telo di colore chiaro o canniccio.
 - c) Le eventuali insegne dovranno riportare solo il nome dell'esercizio ed eventuali simboli grafici (logo identificativo) senza scritte pubblicitarie o illuminazione.
3. Negli spazi esterni delle aree in concessione è ammessa la realizzazione di passerelle e percorsi pedonali in doghe in legno o altro materiale di aspetto simile, di larghezza adeguata (min. 90 cm). Sono vietate le recinzioni di qualunque tipo e materiale, salvo quanto espressamente previsto all'art. 9 comma 2 delle presenti norme.
4. Tutti i manufatti di cui al presente articolo dovranno essere completamente rimossi al termine della stagione balneare, con rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 14 - Tutela degli arenili e della costa

1. Gli interventi di difesa della costa dai fenomeni erosivi non devono compromettere l'integrità percettiva ed ambientale del paesaggio costiero. Sono comunque ammessi gli interventi di difesa del litorale, ripascimento degli arenili e manutenzione degli stessi approvati dagli enti istituzionalmente competenti.
2. Sono vietati i prelievi di sabbia dagli arenili o dalle aree connesse, così come tutte le attività che apportino modificazioni al sistema degli arenili, alle emergenze di interesse geomorfologico e/o paesaggistico, alle formazioni vegetazionali di interesse ambientale.
3. Nei tratti di costa rocciosa individuati negli elaborati del PUA nel quale sono ammessi solo interventi finalizzati alla difesa del suolo ed alla tutela ambientale.
4. Le aree di pertinenza dei corpi d'acqua, appartenenti al demanio idrico, sono tutelate ai fini della sicurezza idraulica e di norma non ne è ammessa la manomissione o modifica, salvo diversa previsione ad opera di progetto autorizzati dagli Enti preposti alla gestione ed alla salvaguardia idraulica del territorio.
5. Nell'ambito di competenza del PUA sono vietati interventi di captazione delle acque di falda. Sono altresì vietati interventi di smaltimento delle acque reflue nel suolo e nel sottosuolo.
6. E' ammessa la realizzazione di recinzioni e/o barriere di protezione esclusivamente ai fini della tutela ambientale, con l'uso di tecniche e materiali compatibili e coerenti con il contesto paesaggistico.
7. Per quanto non espressamente disciplinato si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 55, 56 e 57 del vigente Piano Operativo.

Art. 15 - Misure per la tutela dell'ambiente

1. Ai fini della tutela della risorsa idropotabile, si prescrive che le nuove richieste di allaccio alla rete idrica siano valutate congiuntamente da ASA Spa, Ente gestore del S.I.L., in termini di disponibilità della risorsa e idoneità delle infrastrutture di acquedotto.
2. Il collegamento alle reti di urbanizzazione principale potrà essere realizzato solo con opere e impianti a carattere provvisorio e di facile rimozione. Alla cessazione dell'attività dovranno essere rimosse tutte le opere compresi gli impianti tecnologici.
3. Le nuove strutture dovranno prevedere l'utilizzazione di materiali e tecniche costruttive rivolti al risparmio idrico e dovranno essere previste misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche, attraverso:
 - a. la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi;
 - b. l'impiego di erogatori d'acqua a flusso ridotto e/temporizzato;
 - c. qualora possibile la realizzazione di depositi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche al fine di generare una capacità di accumulo della risorsa idrica;
 - d. la previsione di scarichi di water a doppia pulsantiera;
 - e. l'istallazione di cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari.
4. Sarà necessario prevedere forme di approvvigionamento idrico alternative all'acquedotto per tutte le attività che richiedono il consumo di acqua non potabile.
5. Al fine di tutelare la qualità delle acque sotterranee e marino-costiere, in fase di realizzazione degli interventi, in fase di esercizio, nonché in fase di dismissione delle strutture, in tutte le aree dove sia previsto l'utilizzo, ancorché temporaneo, di oli, solventi e sostanze detergenti, così come le aree di

stoccaggio di tali sostanze, deve essere realizzata apposita impermeabilizzazione, mediante stesura di teli impermeabili in HDPE.

6. Tutte le nuove attività a servizio delle strutture balneari dovranno prevedere un sistema di raccolta differenziata.
7. Dovrà essere data adeguata informazione sulle modalità di smaltimento differenziato dei rifiuti anche e soprattutto indirizzate ai turisti e in riferimento nel periodo estivo.
8. Per le nuove strutture dovrà essere privilegiato l'impiego di tecnologie bioclimatiche ed è incentivata la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici finalizzata al soddisfacimento del fabbisogno. L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici deve prevedere soluzioni progettuali integrate, l'uso di tecnologie, forme e materiali adeguati al contesto, e non deve interferire con le visuali da e verso il mare.
9. Le eventuali sorgenti sonore dovranno essere rispettate le disposizioni del PCCA (di cui alla DGRT 526/2013) approvato con DCC n. 32 del 30/04/2015 modificato con DCC n.52 del 19/08/2015, e DCC n. 38 del 06/06/2018.
10. Al fine di tutelare la qualità dell'aria, in fase di realizzazione degli interventi, nonché in fase di dismissione, al termine del periodo di concessione:
 - a. ci si dovrà attenere alle "Linee guida per l'edilizia sostenibile della Regione Toscana" di cui all'art.220 della LR 65/2014.
 - b. è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti atti a minimizzare l'emissione di polveri nelle attività di cantiere.
11. Si richiamano le prescrizioni per le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. lett. c) "i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua", contenute nell'elaborato 8B del PIT-PPR.
12. Si applicano inoltre le disposizioni di cui al successivo art. 16 "Condizioni alla trasformazione – VAS".
13. Per quanto non espressamente disciplinato si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 55, 56 e 57 del vigente Piano Operativo.

Art. 16 – Condizioni alla trasformazione – VAS e V.Inc.A.

Le condizioni alla trasformazione rappresentano le misure individuate in sede di VAS e VINCA necessarie per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti significativi sull'ambiente a seguito dell'attuazione delle trasformazioni previste dal P.U.A.

Le disposizioni di cui ai commi successivi sono da rispettare in tutti gli interventi pubblici e privati.

1. ACQUA

1.1. Per superare le criticità relative alla disponibilità della risorsa idrica e per evitare che l'interruzione accidentale del flusso proveniente dalla condotta sottomarina gli interventi in previsione dovranno dimostrare di non aumentare il fabbisogno idrico attuale in modo da non aggravare la situazione di criticità attuale degli approvvigionamenti.

1.2. Tutti gli interventi del PUA devono essere improntati al risparmio della risorsa idrica di qualità mediante l'utilizzo di materiali, tecniche e misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche, attraverso:

- 1.2.1. la realizzazione di depositi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche;
- 1.2.2. l'impiego di erogatori d'acqua a flusso ridotto e/temporizzato;
- 1.2.3. l'installazione di cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari.

1.3. Dovranno essere previste:

- 1.3.1. forme di approvvigionamento idrico alternative all'acquedotto per tutte le attività che richiedono il consumo di acqua non potabile.
- 1.3.2. sistemi a basso consumo di acqua per l'irrigazione delle aree verdi, per le quali non potrà, comunque, essere usata la risorsa idropotabile.
- 1.3.3. per i sistemi antincendio è preferibile non utilizzare la risorsa idropotabile.
- 1.3.4. Una valutazione del possibile allaccio al sistema depurativo oppure dovrà essere previsto un sistema di trattamento autonomo;

1.4. I serbatoi per lo stoccaggio acqua ad uso non idropotabile dovranno essere ubicati fuori terra (anche in vista della loro rimozione alla fine della stagione balneare), idoneamente schermati.

1.5. In tutto l'ambito è preclusa la realizzazione di pozzi e/o emungimenti.

2. RIFIUTI

2.1. In coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare (PREC) e al fine di promuovere l'economia circolare dovrà essere perseguita una campagna di sensibilizzazione verso la raccolta differenziata ed il riciclo finalizzata alla riduzione della produzione del rifiuto alla fonte, e verso il riciclo.

2.2. In coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare (PREC) si concorrerà all'informazione, alla promozione dell'innovazione, settore Rifiuti ed iniziative di educazione ambientale.

3. ENERGIA

3.1. Il P.U.A. dovrà perseguire obiettivi di contenimento dei consumi energetici sia attraverso una riduzione dei consumi anche attraverso l'impiego di fonti rinnovabili.

3.2. Dovrà essere privilegiato l'impiego di tecnologie bioclimatiche e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile (solare termico, fotovoltaico etc.) che saranno integrate con le architetture di progetto.

3.3. Dovranno essere installati impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 50%del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici (L.R. 39/2005 e s.m.i.), integrati con le architetture di progetto.

3.4. L'installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere conforme alle prescrizioni della L.R. 39/2005 e s.m.i., in particolare, dove tecnicamente possibile, dovranno essere installati impianti per la pubblica illuminazione dotati di celle fotovoltaiche (vedi anche mitigazioni da VINCA) .

3.5. Gli impianti di illuminazione pubblica o privata devono tener conto delle disposizioni relative alla prevenzione dell'inquinamento luminoso contenute all'interno della L.R. 39/2005 e s.m.i.

3.6. I nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere dotati di sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso come da disposizioni contenute all'interno della L.R. 39/2005 e s.m.i.

3.7. Dovranno essere tutelate tutte quelle aree che devono rimanere caratterizzate da bassi flussi luminosi cercando di esaltare il valore ecologico e paesaggistico del territorio.

3.8. Il Piano promuove progetti di strutture in grado di fare fronte ai cambiamenti climatici (es. tetti verdi, efficienza idrica, buona ventilazione) e di minimizzare i consumi energetici (riduzione apporto solare estivo).

4. ARIA

4.1. Al fine di prevenire gli effetti dell'aumento delle temperature, gli edifici dovranno utilizzare materiali isolanti e installare sistemi di protezione passiva dal caldo/freddo come tende da sole, tapparelle o tettoie e utilizzare soluzioni naturali, aumentare l'ombreggiamento stagionale.

5. SUOLO E SOTTOSUOLO

5.1. Dovranno essere prese in considerazione tutte le pratiche e le tecniche per la tutela dell'arenile.

5.2. Nelle trasformazioni previste dal PUA è opportuno che vengano utilizzati, dove tecnicamente possibile, materiali permeabili.

5.3. I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o motorizzata dovranno essere realizzati, dove tecnicamente possibile, con modalità costruttive che permettano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque.

6. NATURA E BIODIVERSITÀ

Misure di mitigazione derivanti da Studio di Incidenza:

Fase di esercizio:

V.1. per l'accesso agli stabilimenti ed alle strutture balneari devono essere utilizzati esclusivamente i sentieri autorizzati, al fine di contenere il calpestio diretto e suoi effetti diretti ed indiretti su flora, vegetazione e fauna;

V.2. devono essere previste opportune forme di protezione, ad esempio staccionate ai lati dei sentieri di accesso per evitare calpestio in porzioni dell'arenile in cui sono stati rilevati o sono, comunque, presenti elementi naturali (piante); le staccionate devono essere realizzate in plastica riciclata, in coerenza con il PNAT, oppure in legno certificato, ad esempio con struttura modulare a croce di Sant'Andrea di altezza di circa 110 cm.

V.3. devono essere tutelati, attraverso opportune staccionate dissuasive, i costoni rocciosi retrostanti le spiagge, per evitare che un uso improprio danneggi la vegetazione e gli ecosistemi ivi presenti.

V.4. per le passerelle di accesso agli stabilimenti ed alle spiagge la scelta deve essere improntata verso materiali ad elevata sostenibilità, ad esempio plastica riciclata, in coerenza con il PNAT oppure in legno certificato; le passerelle saranno di altezza adeguata rispetto al suolo e alla conformazione dell'arenile, consentendo sia la penetrazione della luce, e quindi la crescita della vegetazione sottostante, sia i flussi di sabbia e di acqua al di sotto.

V.5. in caso di utilizzo di strutture in plastica riciclata, come previsto dal PUA ad esempio per staccionate/passerelle, deve essere realizzato un piano di monitoraggio e la pronta sostituzione al fine di evitare dispersione di materiali sintetici e microplastiche nell'ambiente I privati che installino strutture in plastica all'interno di aree in concessione dovranno assicurare monitoraggio e sostituzione; il Comune dovrà adottare opportuni strumenti di controllo e verifica;

V.6. Le fitocenosi psammofile, ascrivibile a residuali ambienti dunali e antedunali, come ad esempio le fitocenosi a *Pancratium maritimum* rilevate nello studio d'incidenza, devono essere protette con recinzioni in materiale vegetale (es. legno e fascine di erica) e/o corda e/o rete; per consentire un'adeguata tutela delle comunità vegetali e faunistiche associate, le recinzioni devono essere poste ad almeno 1 m di distanza delle fitocenosi rilevate, salvo eventuali manufatti già presenti;

Le reti utilizzate a tutela di habitat e/o fitocenosi, o anche per altri scopi, sia nel caso di nuove installazioni che di sostituzioni, dovranno essere permeabili alla piccola fauna e alla sabbia per non determinare accumuli;

V.7. la pulizia dell'arenile deve essere fatta manualmente o con mezzi leggeri, per garantire il rispetto degli elementi naturali presenti, sono da perseguire tecniche di pulizia che non impediscano di individuare i nidi e la presenza di *Caretta caretta*. Non è consentito l'uso di mezzi meccanici cingolati. L'utilizzo di mezzi meccanici è consentito ad inizio stagione o in occasione di eventi meteo marini eccezionali.

Le tecniche da adottare sono quelle riportate all'interno del capitolo 6 "Protocolli operativi" contenuto nelle "Linee Guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici" proposto dall'ISPRA. La definizione di mezzo leggero (vedi Manuale ISPRA su gestione *Posidonia* sopra richiamato) prevede "mezzi gommati, con carro allargato di peso non superiore alle 2,5 tonnellate, con profondità dei tasselli degli pneumatici non superiori ai 5 cm e dotati di un sistema di griglie tali da consentire il rilascio della sabbia"

- V.8.** deve essere prevista una gestione ecologica degli accumuli di *Posidonia oceanica*, sfruttando tali materiali vegetali spiaggiati come elemento di rinforzo degli arenili, soprattutto nelle porzioni più esposte all'erosione così da agevolare l'azione di deposizione e trattenimento della sabbia e favorire in tal modo l'insediamento della vegetazione naturale.

Le modalità di riutilizzo degli accumuli di *Posidonia* dovranno essere contenute all'interno di uno specifico progetto ad opera di professionisti abilitati e competenti in materia per ordinamento professionale". Il Progetto delle modalità di riutilizzo degli accumuli di *Posidonia* di cui sopra dovrà tener conto delle esigenze di tutela di specie di pregio conservazionistico come *Caretta caretta*.

In merito alla gestione ecologica degli accumuli di *Posidonia oceanica* si prescrive di seguire le indicazioni contenute nelle pubblicazioni Tecniche SNPA "Buone pratiche per la gestione ecosostenibile degli accumuli di *posidonia oceanica* e altre biomasse vegetali marine spiaggiate" in particolare i seguenti punti:

- Definizione della tipologia dei materiali: i materiali vegetali da gestire dovranno essere limitati alla *Posidonia* spiaggiata (eventualmente associata ad altri tipi di alghe); altro tipo di materiali simili dovranno essere diversamente rimossi e smaltiti. (I materiali legnosi ad esempio possono essere oggetto di riutilizzo nell'ambito di strutture di protezione costiera come fasciante di rinforzo del piede dunale). Ai fini del riutilizzo sugli arenili od in aree limitrofe dovranno essere depurate eventuali presenze di materiali di rifiuto (metallici o plastici) quali oggetto di raccolta, a mano, e smaltimento come rifiuti solidi urbani.
- Definizione dei quantitativi di materiale vegetale da gestire al fine della definizione della procedura di riutilizzo: gli interventi dovranno essere programmati preliminarmente, ma in prossimità, dell'avvio della stagione balneare; dovrà essere condotta una valutazione degli eventuali volumi di *posidonia* spiaggiata.
- Nel caso di presenza di volumi inferiori a 1 mc per metro lineare di spiaggia si propone la realizzazione di trincee nella fascia di 5-10 metri lineari dalla linea di riva ove provvedere all'interramento del materiale vegetale, riutilizzando contestualmente la sabbia residuale per l'avanzamento dell'arenile stesso verso mare. Questa pratica, pur garantendo lo smaltimento dei materiali naturali indesiderati ai fini della balneazione, ha la prerogativa di "consolidare" la parte attiva dell'arenile favorendone l'avanzamento;
- Nel caso di maggiori volumi di materiali vegetali spiaggiati, o qualora si rendano necessari interventi di smaltimento a stagione balneare ormai avviata, previo allontanamento dalla battigia del materiale, limitando al minimo indispensabile il prelievo della matrice sabbiosa, la formazione di cumuli in aree prossime a quella di spiaggiamento, al fine di agevolare la perdita dell'acqua contenuta, con successivo trasferimento nell'area individuata per il riutilizzo, con raggio d'azione di circa un chilometro.
- Individuazione delle aree di stoccaggio temporaneo: Nel caso di attuazione di procedure che prevedano l'allontanamento dei materiali, ciascun stabilimento balneare dovrà mettere a disposizione una adeguata area di arenile, individuata tra quelle oggetto di concessione e non

soggetta all'azione attiva del mare, per lo stoccaggio temporaneo delle alghe. Lo stoccaggio temporaneo avrà la funzione di consentire l'essiccazione naturale del materiale, preventiva al trasporto, e sottrarlo definitivamente all'azione del moto ondoso che potrebbe allontanarlo o disperderlo.

- Procedura di prelievo del materiale vegetale spiaggiato:

- Individuazione e delimitazione dell'area su cui effettuare il prelievo di materiale a seguito di sopralluogo per la verifica quantitativa dello spiaggiamento;
- Allontanamento preliminare dei rifiuti antropici grossolani presenti, mediante mezzi manuali e con l'impiego di setacci per eliminare quelli di piccole dimensioni, con conseguente allontanamento e conferimento, nel rispetto delle norme previste per i rifiuti;
- Asportazione dei residui organici effettuata manualmente o con mezzi leggeri, gommati, con carro allargato di peso non superiore alle 2,5 tonnellate, e profondità dei tasselli degli pneumatici non superiori ai 5 cm e dotati di un sistema di griglie tali da consentire la vagliatura della sabbia.

- V.9.** Le sistemazioni degli spazi esterni alle strutture temporanee dovranno essere realizzate con piante autoctone proprie del litorale sabbioso ed essere finalizzate a migliorare il livello di biodiversità; dovrà essere previsto un piano di manutenzione che ne garantisca l'attecchimento.
- V.10.** Non è consentito l'uso di specie vegetali aliene invasive nel verde di arredo di stabilimenti balneari, è da prevedere l'eliminazione dei nuclei di *Carpobrotus acinaciformis* attualmente presenti anche nelle aieole negli stabilimenti balneari e strutture turistiche;
- V.11.** Al fine di evitare fenomeni di inquinamento genetico, in caso di piantumazione di essenze vegetali a scopo di rinaturalizzazione, o in prossimità di fitocenosi psammofile o rupestri, sia nell'ambito di progetti dell'amministrazione comunale che da parte di privati concessionari di aree demaniali, dovranno essere utilizzati ecotipi locali certificati o derivati da propagazione di essenze raccolte in loco (semi, talee). Gli interventi di eliminazione delle piante aliene dovranno essere monitorati al fine di assicurare l'efficacia dell'intervento;
- V.12.** La tutela delle specie di interesse conservazionistico, l'eliminazione delle piante aliene eventualmente presenti e la promozione di attività di informazione e sensibilizzazione di tutti i soggetti portatori di interesse sarà effettuata da parte dei concessionari nelle aree di concessione attraverso specifica convenzione, mentre nelle altre aree da parte del Comune, con la guida di professionisti abilitati e competenti in materia per ordinamento professionale.
- V.13.** divieto di lasciare animali domestici liberi, in particolare nel periodo da primavera ad inizio estate, per evitare fenomeni di predazione;
- V.14.** Nelle spiagge più prossime o all'interno del Sito Natura 2000 non sono ammesse fonti di inquinamento acustico nelle ore notturne, ai fini della tutela delle popolazioni faunistiche locali, salvo eventi eccezionali preventivamente autorizzati in un numero non superiore a 2 per anno. Inoltre, per assicurare la corretta applicazione della misura, eventuali fonti di inquinamento acustico (eccezionali e ordinarie) che possano produrre, al confine del Sito, emissioni superiori ai 40 decibel, dovranno essere sottoposte a valutazione d'incidenza almeno in fase di Screening. L'esclusione dalla procedura di VInCA dovrà essere esplicitamente motivata e gli eventi eccezionali da tenersi nel periodo riproduttivo principale della fauna (1 marzo – 31 agosto) dovranno comprendere un rilevamento della fauna di pregio conservazionistico e realizzato da personale esperto;
- V.15.** nelle sistemazioni esterne, eventuali impianti di illuminazione saranno realizzati con punti luce a bassa potenza e rivolti verso il basso, in conformità con le "Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna" (D.G.R. 962/2004), schermate

verso il mare e limitate nell'intensità luminosa per non arrecare disturbo o costituire pericolo e/o attrazione per la fauna. Al fine di evitare possibili incidenze dovute a disturbo della fauna (avifauna, chiroterofauna ed insetti), oltre a quanto indicato, si prevede inoltre:

- divieto di illuminazione permanente del mare, degli habitat dunali e di scogliera;
- il divieto di qualsiasi tipo di illuminazione degli arenili minori;
- che i punti di illuminazione dovranno rispettare le indicazioni delle misure di mitigazione o, se più cautelative, le migliori tecnologie disponibili al momento della realizzazione.

V.16. Deve essere posta opportuna cartellonistica per la segnalazione delle presenze faunistiche, nello specifico per siti di nidificazione della *Caretta caretta*, all'ingresso delle spiagge, nei punti di maggiore frequentazione per sensibilizzare la popolazione alla tutela della specie;

La tutela della *Caretta caretta* e dei suoi siti di nidificazione sarà effettuata grazie alla cartellonistica prevista, rivolta a sensibilizzare operatori e bagnanti a rispettare le tracce lasciate sugli arenili dalla tartaruga che conducono ai siti di ovideposizione.

Sarà predisposto un piano di monitoraggio da parte dei concessionari, attraverso il quale saranno attivate convenzioni con le Associazioni ambientaliste al fine di monitorare la presenza di eventuali nidi durante il periodo di nidificazione nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto. Una volta accertata la presenza del nido l'area sarà recintata per evitare che le uova vengano predate da animali (topi, volpi, cani randagi, etc.), danneggiate da bagnanti o da mezzi meccanici che puliscono la spiaggia.

Gli arenili non devono essere illuminati nelle ore notturne, se non con impianti di soccorso, da attivare in caso di necessità (pericoli).

Sarà compito del Comune predisporre tale piano di monitoraggio/protezione dei nidi di *Caretta caretta* ad opera di professionisti abilitati e competenti in materia per ordinamento professionale.

Le indicazioni sono riprese dal capitolo 6 "Protocolli operativi" contenuto nelle "Linee Guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici" proposto dall'ISPRA. Le citate linee guida dell'ISPRA vengono aggiunte alle fonti bibliografiche.

Le modalità per il monitoraggio/protezione dei nidi per la tutela delle nidificazioni di *Caretta caretta* vengono di seguito riportate:

- in caso di sorveglianza mediante pattugliamento notturno, deve essere condotto da gruppi di 1-2 persone per spiaggia. Il silenzio deve essere rispettato. Durante le fasi precedenti la deposizione delle uova, gli osservatori devono mantenere una distanza di almeno 4 metri dalle femmine. Le torce elettriche schermate con filtro rosso possono essere impiegate solo dopo che la femmina abbia deposto le uova, e solo per illuminare il nido o per compilare la scheda contenente i dati di nidificazione. Il nido non deve essere manomesso (es.: ispezionato) a meno che non si tratti di un intervento di traslocazione oppure un'ispezione a fine nidificazione.
- La protezione:
 - Nei casi in cui la sorveglianza del nido fosse svolta al fine della raccolta di dati biometrici, gli operatori dovranno garantire il presidio della spiaggia h24. In tal caso, la recinzione, preferibilmente di forma cilindrica, dovrà essere in rete robusta e inserita nella sabbia fino ad una profondità di 10 cm. Tale recinzione deve essere munita di un coperchio rimovibile durante la fase di schiusa. La dimensione delle maglie non dovrebbe essere maggiore di 2x2 cm in maniera tale da impedire l'accesso di predatori, quali i ratti, e la fuoriuscita dei neonati.
 - Nel caso di nidi non sottoposti a pattugliamento (h24) la recinzione protettiva deve essere tale da permettere la fuoriuscita dei neonati. In tale caso, un'adeguata protezione deve

essere garantita tramite l'apposizione di reti orizzontali con dimensioni tali da consentire l'uscita autonoma dei neonati.

- il rilascio delle concessioni deve contenere lo specifico obbligo di adesione a questo programma di monitoraggio/protezione (ovvero che il soggetto concessionario si obbliga a favorire i controlli ed a rispettare e far rispettare le eventuali prescrizioni/divieti).

V.17. dovrà essere prevista una campagna di informazioni divulgazione sui valori ambientali ed ecologici delle coste e sulle norme di corretta fruizione degli arenili; oltre all' organizzazione di corsi di formazione per i soggetti gestori degli stabilimenti per un utilizzo sostenibile del territorio costiero e loro coinvolgimento nelle campagne di informazioni e formazione dei turisti;

V.18. è esclusa qualsiasi opera di impermeabilizzazione dei terreni che modifichi la natura dei suoli e alteri la circolazione idrologica superficiale e profonda dell'area in progetto.

V.19. i rivestimenti esterni delle opere temporanee in progetto, incluse le vetrate, saranno realizzati con materiali privi di qualsiasi effetto riflettente o saranno dotati di accorgimenti rivolti ad evitare la collisione accidentale dell'avifauna; eventuali strutture metalliche saranno trattate in modo da evitare riflessi luminosi

V.20. Opere ed impianti saranno realizzati nel tratto tra i manufatti e la rete di distribuzione, posta in prossimità della strada, quindi non sull'arenile vero e proprio. I manufatti di nuova realizzazione potranno essere collegati alle reti di urbanizzazione principale solo con opere e impianti a carattere provvisorio. Alla cessazione dell'attività dovranno essere rimosse tutte le opere compresi gli impianti tecnologici.

L'eventuale installazione ex novo di manufatti per l'erogazione dei servizi, non deve interferire direttamente con i residuali sistemi dunali e di anteduna; pertanto dovranno essere collocati ad adeguata distanza da tali habitat di specie; per evitare fenomeni di calpestio delle fitocenosi, anche residuali, queste dovranno essere delimitate, al fine di inibirne ogni forma di utilizzo. La recinzione dovrà essere esclusivamente in materiale vegetale (es. legno e fascine di erica) e/o corda e/o rete. Dovrà essere apposta adeguata segnaletica con indicazione delle norme comportamentali finalizzate ad una fruizione sostenibile della costa, nonché alla tutela delle specie animali e vegetali e degli habitat presenti. Anche i serbatoi d'acqua e i manufatti da rimuovere a fine stagione non dovranno interferire con sistemi dunali residuali, fitocenosi di arenile o altri habitat di specie; lo stesso dovrà essere assicurato per le opere e gli impianti a carattere provvisorio che si prevede di collocare tra i manufatti e le reti di distribuzione, sia riguardo la loro ubicazione che durante i lavori di collocazione e rimozione;

V.21. L'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni stagione balneare, potrà individuare i casi in cui le aree in concessione siano state interessate da particolari fenomeni di erosione, e conseguentemente autorizzare la riduzione in deroga della fascia da mantenere al libero transito ove questo sia necessario per consentire il regolare svolgimento dell'attività concessionata; in ogni caso la suddetta fascia non potrà essere minore di 3 m dalla battigia.

V.22. Si prescrive la realizzazione di un programma di monitoraggio al fine di verificare l'efficacia delle diverse misure di mitigazione, da concordare con Comune e concessionari, da farsi in fase di inizio e fine di ciascuna stagione balneare, attraverso la definizione di indicatori quantificabili e successiva predisposizione di report periodici da inviare al Settore VAS-VInCA.

Nel Piano di monitoraggio dovranno essere previsti opportuni indicatori in riferimento al servizio di raccolta differenziata di cui dovranno essere dotati gli arenili al fine di valutarne e controllarne l'efficacia ed anche per assicurare che i punti di raccolta siano sufficienti ed altresì non diventino punti di dispersione di rifiuti. Inoltre dovrà essere installata un'apposita cartellonistica per sensibilizzare i

cittadini. Nelle aree della costa in cui non risulta possibile realizzare punti di raccolta o assicurare un adeguato servizio di svuotamento, dovranno essere installati pannelli che invitino i cittadini a portare con sé i rifiuti;

- V.23.** per la spiaggia di Fetovaia, dovrà essere rilasciata una fascia, nella parte sud della spiaggia, libera da concessioni e servizi, salvo una struttura di avvistamento per la sicurezza dei bagnanti (torretta di avvistamento o piattaforma di piccole dimensioni ad esclusivo servizio del personale di sorveglianza e assistenza bagnanti). Tale fascia di rispetto dovrà avere un'ampiezza di 50 metri misurati dal confine del Sito Natura 2000. Le superfici che sono state previste dal Piano in tale fascia, a servizio del punto blu (chiosco, bar, ecc.), dovranno pertanto essere traslate verso nord;
- V.24.** al fine di evitare frammentazione/scomparsa di habitat e aumento del disturbo antropico non dovranno essere realizzati ulteriori punti di accesso agli arenili e alla costa oltre a quelli esistenti. Le opere di sistemazione degli accessi esistenti non dovranno interferire con habitat di specie, compresi residuali sistemi dunali;
- V.25.** in caso di prolungamento dell'apertura degli stabilimenti balneari, dovrà essere svolto un rilievo della fauna e in caso di accertata nidificazione dovranno essere attuate le opportune misure di tutela; le attività svolte di rilevamento ed eventualmente di tutela, dovranno essere documentate con apposita relazione da parte dei soggetti incaricati di svolgerle/attuare;
- V.26.** per quanto riguarda il possibile uso come dog-beach, proposto per la spiaggia di Fonza, è prevista la valutazione d'incidenza nei successivi atti pianificatori, salvo che non sia già stata effettuata all'interno degli atti di pianificazione predisposti dal PNAT;
- V.27.** nelle aree a libera fruizione, eventuali concessioni *finalizzate ad opere e/o servizi per garantire e migliorare la libera e gratuita fruizione delle spiagge per la balneazione (aree giochi o altri servizi)* prima di essere rilasciate dovranno essere sottoposte a valutazione d'incidenza, almeno in fase di Screening; in caso di mancata attivazione, l'esclusione dalla procedura di VIncA dovrà essere esplicitamente motivata;
- V.28.** Nella successiva progettazione dei campi boe, si prescrive che siano utilizzati sistemi di minor impatto a seconda del fondale in cui si opera ed il contesto naturalistico e ambientale circostante.

Fase di cantiere:

- V.29.** preliminarmente agli interventi è prevista una ricognizione delle specie vegetali presenti, sia autoctone da tutelare, che alloctone invasive, queste ultime da contenere al fine di limitarne la dispersione.
- V.30.** sarà verificata preventivamente la eventuale presenza di nidi o rifugi di specie animali di interesse comunitario e, nel caso di rinvenimento, l'intervento sarà temporalmente programmato in modo da rispettare il ciclo vitale e riproduttivo della specie.
- V.31.** le opere in progetto dovranno essere realizzate nel periodo 31 agosto – 1 marzo, al fine di limitare possibili interferenze con la fase riproduttiva della maggior parte della fauna di interesse conservazionistico; **le attività di cantiere saranno comunque sempre limitate alle ore in cui si dispone di luce naturale.**
- V.32.** per l'accesso veicolare all'area interessata da intervento sarà utilizzata la viabilità permanente già esistente.
- V.33.** nel corso dei lavori sarà prevista l'adozione di accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di polveri, rifiuti, contenitori, parti di attrezzature o materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e sostanze solide o liquide derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto. Al termine dei lavori non residueranno rifiuti che dovranno essere recuperati e smaltiti secondo la normativa vigente.
- V.34.** gli interventi di demolizione saranno effettuati senza l'utilizzo di mezzi pesanti (con massa superiore a 3,5 t).

V.35. al fine di evitare disturbi alla fauna per emissioni sonore, gli automezzi dovranno operare con silenziatore; per evitare disturbi alla nidificazione, i lavori dovranno essere programmati in periodi diversi da quelli riproduttivi dell'avifauna presente nella zona, in ogni caso ad esclusione del periodo primaverile).

V.36. le aree di cantiere saranno chiaramente identificate e delimitate ed il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali sarà effettuato in modo tale da evitare il danneggiamento della vegetazione circostante; a tal fine sarà previsto l'utilizzo di aree già alterate/antropizzate, se presenti.

V.37. sarà garantita la regimazione delle acque meteoriche delle aree di cantiere con modalità tali da evitare il trasporto nel reticolo idraulico superficiale di materiali che ne producano la torbidità e/o la dispersione di sostanze inquinanti.

V.38. le aree di stoccaggio materiali saranno opportunamente delimitate ed attrezzate per il corretto contenimento dei materiali, ponendo attenzione a non danneggiare la vegetazione esistente e a non arrecare disturbo alla fauna.

7. PAESAGGIO

7.1. In relazione alla componente paesaggio ai sensi dell'art. 136 e art. 142 del D.lgs. 42/2004 dovranno essere rispettate le direttive e le prescrizioni contenute:

7.1.1. nella scheda di disciplina D.M. 18/08/1952 - G.U. 205-1952 "L'intero territorio del Comune di Campo nell'Elba, situato nell'Isola d'Elba e comprendente l'Isola di Pianosa".

7.1.2. nella Disciplina dei Beni paesaggistici (elaborato 8b P.I.T.-P.P.R.).

7.2. Ai fini della tutela prevista dalla scheda art. 136 e della Scheda d'Ambito n 16 del P.I.T.-P.P.R., il Piano promuove le seguenti forme di tutela rivolte alla sostenibilità paesaggistica delle trasformazioni, relative agli spazi pubblici ma anche a quelli privati pertinenziali alle strutture:

7.2.1. dovrà prevedere che la presentazione dei progetti di trasformazione sia accompagnata da specifici elaborati illustranti gli spazi esterni, prima e dopo, con lo stesso livello di dettaglio delle strutture, quindi definendo criteri progettuali e materiali utilizzati.

7.2.2. dovranno essere tutelati gli aspetti percettivi a distanza da e verso il paesaggio circostante;

7.2.3. le strutture e le sistemazioni esterne dovranno costituire elementi di valorizzazione del paesaggio e realizzato attraverso la lettura dei segni, delle forme e dei colori, in modo da risultare o in coerenza con il paesaggio circostante;

7.2.4. gli interventi dovranno, inoltre:

7.2.4.1. essere realizzati in modo da non provocare alterazione della struttura del paesaggio in cui sono previsti;

7.2.4.2. essere tali da costituire un elemento di valore all'interno del paesaggio e non di degrado.

Capo III – Norme finali

Art. 17 - Regolamento di gestione

1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di competenza in ordine all'utilizzo degli arenili e delle aree costiere, l'Amministrazione Comunale si dota di apposito Regolamento di Gestione che disciplina nel dettaglio le procedure autorizzative, le modalità di svolgimento delle attività, le funzioni di vigilanza e le sanzioni connesse, in conformità alle vigenti normative ed in coerenza con le disposizioni del PUA.

Art. 18 - Salvaguardie e norme di rinvio

1. Il rilascio o il rinnovo di concessioni ed autorizzazioni nelle aree appartenenti al Demanio Marittimo e comunque all'interno dell'ambito territoriale disciplinato dal PUA è subordinato alla preventiva verifica di conformità alle previsioni del presente strumento.
2. La verifica di conformità di cui al precedente comma non è dovuta esclusivamente nel caso di *proroga ex lege* delle concessioni in essere.
3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui alle norme nazionali e regionali in materia.